

Ordine di messa in sicurezza e recupero ambientale di un sito estrattivo

Cons. Stato, Sez. VI 16 luglio 2024, n. 6373 - Franconiero, pres. f.f.; Zeuli, est. - Svi.Mi.Sa. S.p.A. (avv. Congiu) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Isola, Parisi) ed a.

Cave e torbiere - Concessione del titolo minerario per la coltivazione di argille refrattarie per porcellana e terraglia forte, argille smettiche e caolino, coltivata a cielo aperto - Ordine di messa in sicurezza e recupero ambientale del sito estrattivo.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento della nota prot.n. 18871 del 23 maggio del 2018 a firma del Direttore del Servizio Attività Estrattive Recupero Ambientale dell'Assessorato dell'Industria della R.A.S. con cui si invita la SVI.MI.SA. s.p.a. alla presentazione di "piani di interventi di messa in sicurezza... entro e non oltre 20 gg...", preavvisando nel contempo l'attivazione del procedimento ex art. 20 del Dlgs 758/1994 e l'applicazione della sanzione ai sensi degli artt. agli artt. 674 e 686 del DPR 128/59; nonché di ogni atto inerente, presupposto e conseguente ivi compreso, per quanto occorra, l'invito di cui alla precedente nota prot. 6269 del 20.2.2018.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:

I Errata applicazione della normativa di riferimento, omessa pronuncia su parte dei motivi del tempestivo ricorso.

II Errata interpretazione della normativa di riferimento, illogicità della motivazione.

III Errata interpretazione della normativa di riferimento

IV Errata interpretazione della normativa di riferimento, illogicità della motivazione, travisamento.

V Carenza di motivazione ed omessa pronuncia sugli altri motivi del ricorso.

2. Si sono costituiti in giudizio la regione Sardegna e i comuni di Villanova Tulo e di Isili, tutti contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. Deve premettersi in fatto che la società SVI.MI.SA., con Delibera dell'Assessore Regionale all'Industria n. 479 del 17 ottobre del 1964 ottenne la concessione del titolo minerario denominato "Punta Su Corongiu", ricadente nei Comuni di Isili e Villanovatulo, in provincia di Cagliari, di estensione di circa Ha 492, per il periodo di venticinque anni, per la coltivazione di "argille refrattarie per porcellana e terraglia forte, argille smettiche e caolino", coltivata "a cielo aperto" e rinnovata, in forza di una proroga del 1993, fino al 12 novembre del 2013, previa presentazione del nuovo piano di coltivazione.

Per la crisi che aveva interessato il mercato di riferimento, la coltivazione, a dire della parte appellante, sarebbe stata in realtà sospesa sin dal 1985, sicché il 29 giugno del 2009, la concessionaria presentò all'Amministrazione Regionale la dichiarazione di rinuncia alla concessione mineraria ai sensi dell'art. 25 del R.D. n.1443 del 1927, regolarizzando nel contempo il pagamento dell'ultimo canone di concessione.

La regione sarda non riscontrava la detta comunicazione e tanto meno eseguiva il sopralluogo che, a cura dell'Ufficio Minerale dell'Assessorato Regionale dell'Industria, avrebbe dovuto concludersi con le prescrizioni eventuali da impartire alla rinunciante per la messa in sicurezza finale o l'esecuzione di particolari opere di conservazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 R.D. 1443 citato.

Circa due anni dopo, perveniva alla parte appellante la nota prot. 13247 del 23 agosto del 2011, con cui il Dirigente del Servizio Attività Estrattive comunicava che, a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del 2006, adottato in attuazione della L.R. n.8/2004 e relative N.t.A., era stato introdotto "l'obbligo della presentazione di idonea polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale", specificando che, sull'area in concessione, vi erano dei corsi d'acqua sottoposti a vincoli legali di tutela paesaggistica.

Con la stessa nota la regione chiedeva anche una "planimetria schematica" contenente dettagli analitici meglio ivi indicati, allo scopo di conoscere lo stato di attuazione della coltivazione e per determinare i costi del cantiere di coltivazione, onde quantificare, su questi ultimi, l'importo della suindicata polizza assicurativa, o bancaria.

In risposta, la parte appellante – sebbene non avesse più alcun rapporto né giuridico né di fatto con il titolo minerario e malgrado il PPR fosse stato approvato in epoca di molto successiva, sia al rilascio della concessione che alla dismissione dell'attività – verificava l'assenza di opere destinate all'attività mineraria in prossimità dei corsi d'acqua che insistevano sul relativo bacino, escludendo anche che le aree predette erano state interessate da interventi di coltivazione e/o di altro tipo.

Con l'occasione la parte appellante, a suo dire, verificava che il rinnovo della concessione del 1993 non aveva innovato l'originaria concessione del 1964 in punto di obblighi del concessionario, che continuavano ad essere solo quelli relativi



al “*versamento del diritto annuo ai sensi dell’art.25 del R.D. n.1433/1927*”.

Nella ridetta originaria concessione, peraltro, l’Amministrazione Regionale non si era avvalsa neppure della facoltà (art.21 R.D. 1443/1927) di richiedere la prestazione di eventuale cauzione a garanzia di eventuali danni derivanti dall’esercizio della miniera.

Regione che peraltro – secondo la parte appellante – avrebbe potuto e dovuto già dichiarare la “cessazione” della concessione per “decadenza” del titolo minerario, a causa della protratta pluriennale inattività, ancor prima di ricevere la dichiarazione di rinuncia del 2009.

Dopo questi eventi, e dopo diversi anni senza che pervenissero ulteriori comunicazioni dell’amministrazione regionale, maturato quindi il convincimento che questa avesse preso atto della insussistenza di obbligazioni, anche di sola custodia dell’area, derivanti dal risolto rapporto negoziale, conseguenza della cessazione della concessione mineraria in virtù della rinuncia, la SVI.MI.SA. riceveva un’ulteriore nota prot. 6269, del 20 febbraio del 2018, a firma del Direttore del S.A.E. e Recupero Ambientale dell’Assessorato Regionale dell’Industria, con cui (ai sensi del DPR n.128/1959-“Norme di Polizia delle miniere 7 e delle cave”) le veniva rappresentato che il Comune di Villanovatulo aveva richiesto (in data 26 gennaio 2018) una “*verifica dello stato delle infrastrutture viarie e dello stato dei luoghi ai fini degli interventi di messa in sicurezza e recupero ambientale nell’area della concessione mineraria denominata “P.ta Su Corongiu”, effettuata dallo stesso servizio in data 7 febbraio del 2018 - senza preavviso e coinvolgimento di essa SVI.MI.SA. - constatando “una situazione di degrado diffuso e di pericolo oggettivo” per l’abbandono da anni del titolo minerario; degrado peraltro insussistente, a dire della parte appellante, e comunque giammai constatato al momento della rinuncia avvenuta quasi dieci anni prima.*

La ridetta comunicazione invitava quindi quest’ultima a redigere e presentare un progetto entro e non oltre 90 gg... di “*messa in sicurezza e recupero ambientale del sito estrattivo...*”, con specifico riferimento alla richiesta del comune finalizzata alla manutenzione del tratto viario comunale extraurbano e campestre, per circa un chilometro e mezzo, poiché la “*strada comunale esistente risulta completamente invasa dagli sterili e da vari cumuli di minerali*”, nonché per evitare che i proprietari frontisti “*dovessero periodicamente provvedere a proprie spese alla manutenzione del fondo stradale*”. Con la stessa nota veniva anche “prescritto” alla SVI.MI.SA. di effettuare immediatamente alcuni specifici interventi di messa in sicurezza e cioè: “*il posizionamento di un congruo numero di cartelli ammonitori di pericolo lungo tutto il perimetro dei vari cantieri minerari; la verifica e l’eventuale posizionamento, laddove necessario, di recinzioni in prossimità dei cigli superiori degli scavi che presentano pericoli per persone o animali, la demolizione e relativo smaltimento della struttura in blocchetti presente lungo strada in loc. Cugumadda*”, prendendo all’uopo “*i dovuti contatti con l’Amministrazione Comunale in indirizzo per valutare congruamente le procedure più idonee ai fini risolutivi della problematica viaria di cui in premessa*”.

Comunicazione che si concludeva rappresentando che l’amministrazione era in attesa di un cortese e sollecito riscontro, senza indicare termini per provvedere, né l’autorità giudiziaria innanzi alla quale proporre eventuale ricorso giurisdizionale. Ciò che, secondo la parte appellante, escludeva il carattere provvedimentale della nota e comunque non faceva decorrere i termini di impugnazione.

Dopo aver constatato che gli interventi indicati, relativi al tratto viario, non erano connessi all’attività mineraria dismessa e comunque che gli stessi si erano resi necessari per cause non a lei riconducibili, ma piuttosto alle intemperie di anni di abbandono del fondo da parte della proprietaria del titolo minerario ormai libero, ossia la stessa Amministrazione regionale, la parte appellante, rispondeva, per il tramite del proprio legale, con una nota del 2/3 maggio 2018, nella quale ribadiva che la concessione mineraria (l’esercizio della quale si era interrotto di fatto fin dal 1985) era venuta a cessare, di diritto, per effetto della rinuncia a far data dalla presentazione di quest’ultima, con le conseguenze di legge ivi rappresentate e con il venir meno di qualsivoglia obbligazione in ordine agli interventi di sicurezza e conservazione.

D’altronde, aggiungeva la concessionaria, il Direttore p.t. dell’Assessorato non aveva assunto iniziative né dettato prescrizioni ai sensi degli artt. 38 e 39 del R.D. 1443/1927, al momento della rinuncia, il che evidenziava una “assoluta carenza di potere” dell’Amministrazione Regionale a dare ordini o prescrizioni alla Società SVI.MI.SA., che era ormai da considerarsi terzo estraneo, non più sottoposto alla sua autorità in ragione della rinuncia e della risoluzione del vincolo di cui alla concessione mineraria, della quale, peraltro, l’amministrazione non faceva menzione alcuna.

In risposta, con la nota prot.n.18871 del 23 maggio del 2018 il Direttore del S.A.E., pur dando atto della presentazione dell’istanza di rinuncia della concessione del 29 giugno 2009, contestava alla società appellante di non aver consegnato la documentazione richiesta con la nota prot. 13247/2011 per la quantificazione della garanzia fideiussoria e ribadiva che comunque la stessa era tenuta ad effettuare i lavori di messa in sicurezza prescritti, rimanendo, sino alla conclusione dei lavori soprarichiamati, responsabile civilmente e penalmente di ogni danno cagionato a terzi, derivante dai lavori ricadenti all’interno dell’area della concessione, sino alla emissione del decreto di accettazione della rinuncia di cui all’art. 42 del R.D. n.1443/1927.

La stessa nota precisava, quanto alla rinuncia, che essa si perfeziona solo con il decreto di “accettazione...” previa la verifica della “...*presenza di un eventuale nuovo soggetto interessato al proseguimento dello sfruttamento...*”.

Tutto ciò premesso, la regione intimava alla SVIMISA di “*attivarsi urgentemente per la presentazione del Piano di interventi di messa in sicurezza in argomento entro e non oltre 20 gg. dal ricevimento...*”, con l’avvertimento che “*il*

mancato rispetto di quanto prescritto ai sensi dell'art.674 del DPR 128/1959 è sanzionato dall'art.686 stesso DPR n.128/59 e comporta, altresì, l'attivazione della prescrizione ex art.20 del D.Lgs. n.758/94 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria -Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza)''.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi coi quali la parte lamentava la violazione del R.D. 1443 del 1927, del D.P.R. n. 382/1994, oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.

4. Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di avere attribuito alla nota del 20 febbraio del 2018 n.6269/2018 natura provvedimento, nonostante la stessa contenesse espressioni di mero invito a provvedere, e nonostante fosse priva dell'indicazione del termine e dell'autorità dinanzi alla quale proporre il relativo gravame.

Aggiunge la parte appellante che, proprio in ragione della detta qualificazione che resta discutibile, il giudice di prime cure avrebbe comunque dovuto valutare i motivi di illegittimità da lei sollevati avverso la nota, che disponeva misure di sicurezza e conservazione, ma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di una strada comunale, ossia in proprietà di terzi. Strada che era stata danneggiata da eventi estranei e soprattutto sopravvenuti alla cessazione del titolo minerario in concessione.

4.1. Il motivo è infondato.

4.1.1. Innanzitutto la nota del 20 febbraio del 2018 n. 6269 aveva inequivocabilmente un valore provvedimento perché, con essa, la regione aveva ordinato alla parte appellante, quale custode del sito minerario, ai sensi dell'art.38 del R.D. n. 1443 del 1927, oltre al posizionamento di cartelli e recinzioni, di redigere e presentare il progetto di messa in sicurezza e recupero ambientale del sito estrattivo e di demolire la struttura in blocchetti presente lungo la strada, in località Cugumadda. Dunque si trattava di un provvedimento dal contenuto prescrittivo che imponeva obblighi attuali ed immediati in capo alla parte appellante, che, del resto, sostanzialmente cogliendone la natura precettiva, lo ha cautelativamente gravato con autonoma impugnazione.

4.1.2. Anche la contestazione, nel merito, della fondatezza delle prescrizioni impartite dalla regione è infondata perché, diversamente da quanto sostenuto, la parte appellante, in occasione della richiesta di rinnovo della concessione del 1993, aveva assunto l'impegno al ripristino ambientale dei luoghi, come dimostra l'elaborato progettuale allegato alla sua richiesta.

Il detto progetto, contenuto in un apposito documento relativo al programma lavori del 19 febbraio del 1990 contemplava entrambe le voci, ossia restituzione e ripristino ambientale, con ripascimento del terreno agrario, per un costo annuale pari a lire 20.000.000 a corpo, in base al quale, considerato che la proroga interessava i successivi venti anni, la parte appellante avrebbe dovuto riservare un importo pari a quattrocento milioni di lire destinati alle suddette operazioni

4.1.3. Ad ulteriore comprova dell'esistenza di obblighi a carico della parte appellante, vale poi ricordare che a carico della concessionaria che dismette la miniera, ai sensi dell'art. 8 della legge della regione Sardegna 9 agosto 2002 n. 15 – entrata in vigore quando la concessione era in corso – sono previsti ulteriori adempimenti che accompagnano le attività estrattive, quali l'intesa con il comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale e, soprattutto, l'assoggettamento alla V.I.A., procedimento che ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle scelte programmatiche e pianificazione fin dalle prime fasi del processo decisionale, verificandone la sostenibilità.

Il che, se da un lato conforta la particolare responsabilizzazione del concessionario minerario rispetto all'ambiente, dimostra altresì che, anche laddove – ma non è questo il caso – la parte appellante non avesse, *ex contractu*, assunto i relativi obblighi, questi ultimi potevano su di lei incombere *ex lege*.

Il che dequota definitivamente l'obiezione in esame.

5. Il secondo motivo d'appello contesta l'erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione della disciplina del DPR 382/1994.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, secondo la parte appellante il termine di trenta o di quaranta giorni entro il quale, per l'art. 16, comma 5, del DPR 382, l'ingegnere capo, (oggi il RUP NdR) deve accettare la rinuncia del concessionario, varrebbe anche quale termine ultimo entro il quale il predetto deve terminare la verifica dello stato dei luoghi ed ordinare eventuali provvedimenti di messa in sicurezza, ivi compresa la bonifica.

Poiché, nel caso di specie, la rinuncia è stata trasmessa il 29 giugno del 2009, ne conseguirebbe che le prescrizioni di cui al provvedimento impugnato risulterebbero essere state emesse molto al di là del termine massimo consentito dalla legge con conseguente invalidità delle stesse.

In subordine, sostiene la parte, nel caso di specie il potere di verifica del concedente si sarebbe comunque consumato, decorsi trenta giorni dalla domanda di rinuncia, in virtù del meccanismo di silenzio-assenso previsto dall'art.20 della L. n.241 del 1990.

5.1. Il motivo è infondato per una ragione che è, al contempo, testuale e sistematica. Infatti l'articolo 16 del DPR n. 382 del 1994 riferisce il termine *de quo* alla sola emissione del decreto di accettazione della rinuncia, senza né implicitamente, né esplicitamente, ricomprendere, nello stesso arco temporale, le prescrizioni che l'ingegnere capo può eventualmente dettare al concessionario.

Il che è anche logico, evidentemente, non essendo queste ultime prevedibili *a priori* e potendo comportare valutazioni (e

conseguenti prescrizioni) particolarmente complesse, non facilmente elaborabili nel ristretto arco temporale individuato dalla norma.

5.2. Né al caso di specie poteva ritenersi applicabile il silenzio-assenso, innanzitutto perché si tratta di procedimento attivato di ufficio e non su istanza di parte. E comunque perché in questo caso non opera la semplificazione invocata, atteso che l'art. 20 della L 241/1990 esclude ed escludeva anche all'epoca che possa perfezionarsi un silenzio-assenso su istanze inerenti a procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, ma anche la tutela dal rischio idrogeologico. Ed è indiscusso che gli interventi di coltivazione di miniere e cave comportino significativi impatti in questo settore, come dimostrano sia lo stesso obbligo di ripristino ambientale assunto dalla Società concessionaria in occasione della proroga, sia le previsioni contenute nella ricordata legge regionale n. 15 del 2002, entrata in vigore in pendenza della concessione.

6. Il terzo motivo d'appello lamenta che la società SVIMISA giammai avrebbe potuto assumere la qualifica di custode, decorsi i quaranta (o i centottanta) giorni di cui all'art.38 del R.D. 1443/1927. Secondo la parte appellante, essendo spirati i suddetti termini dal momento della dichiarazione di rinuncia, senza che l'ingegnere capo avesse impartito le prescrizioni ritenute necessarie al concessionario, non potendo permanere *ad libitum*, la responsabilità del custode sarebbe venuta meno. Anche perché nel frattempo lo stesso soggetto obbligato, per sopravvenute vicende estintive, avrebbe potuto venir meno, lasciando l'obbligazione priva di soggetto passivo.

6.1. Il motivo è infondato per molteplici ragioni, prima delle quali è che l'affermazione in essa contenuta contrasta con l'art. 38, comma 2, del R.D. 1443/1927, secondo cui *“dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato”* dalla quale è desumibile per l'appunto la protrazione dell'obbligazione in capo al predetto tendenzialmente *sine die* o almeno fino al momento del decreto di accettazione dell'ingegnere capo.

6.2. In secondo luogo la doglianza si basa su presupposti erronei, perché ipotizza che la rinuncia alla concessione si perfezioni, quanto agli effetti, nel momento in cui essa sia comunicata e giunga a conoscenza dell'amministrazione destinataria. Viceversa, l'articolo 16, comma 5, del D.P.R. n. 382 del 1994 prevede che essa debba essere accettata, con decreto, dall'ingegnere-capo, il che significa che quest'ultimo deve emettere un provvedimento discrezionale con il quale non si limita a prendere atto dell'intervenuta rinuncia, ma, dopo aver valutato lo stato dei luoghi e l'attività fino a quel momento posto in essere dal concessionario, decide se prescrivere specifiche attività a quest'ultimo a tutela del bene e più in generale dell'interesse pubblico. Che la valutazione che l'ingegnere va a svolgere sia ampia, e per così dire a “tutto tondo”, lo dimostra, a tacer d'altro, la stessa norma che prevede che la rinuncia deve essere motivata.

6.3. Del resto, la necessità di una motivazione a supporto della rinuncia ad una concessione mineraria si spiega alla luce della *ratio* e della funzione di quest'ultimo provvedimento, con il quale l'amministrazione persegue, sia pur consentendone la fruizione ad un privato, un preciso interesse pubblico che si presume permanga per tutta la durata del rapporto.

Questo significa che, in caso di dismissione anticipata, all'ente concedente è assegnato un ampio potere discrezionale e valutativo, avente ad oggetto il come e il se il bene pubblico sia stato correttamente utilizzato, e se lo stesso possa effettivamente essere dismesso senza recare nocumento all'interesse pubblico in ragione del quale era stato rilasciato.

Il che esclude, definitivamente, che la rinuncia del concessionario sia, di per sé sola, valida ed efficace anche se non sottoposta alla verifica, ed alla conseguente accettazione, del concedente.

6.4. Infine, già si è dato conto del perché non possa trovare applicazione, nel caso di specie, il silenzio-assenso, e dunque della necessità che l'amministrazione si esprima con un provvedimento espresso.

Occorre ancora aggiungere che i termini di cui al comma 5 dell'articolo 16, per l'accettazione della rinuncia da parte del concedente, sono da ritenersi senz'altro ordinatori, sia per la delicatezza delle valutazioni in gioco, che coinvolgono come visto attualità e meritevolezza dell'operato del concessionario nella fruizione di un bene pubblico e la stessa destinazione di quest'ultimo, e sia perché, in assenza di espressa previsione contraria, per costante giurisprudenza di questo plesso, si deve presumere l'ordinatorietà di un termine indicato in una legge, a maggior ragione quando si riferisca, come in questo caso, a regole di comportamento e non di validità (*Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1519; in precedenza, sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980*). Il decorso del termine (ordinatorio) non comporta dunque *ex se* la decadenza del potere da parte dell'Amministrazione procedente (*tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 2.02.2015, n. 468*).

7. Il quarto motivo di appello lamenta, oltre alla violazione dell'art. 38 del R.D. 1443/1927, anche l'illogicità della motivazione e il travisamento dei presupposti in cui sarebbe incorsa l'amministrazione appellata.

Secondo la parte appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che gli ulteriori oneri imposti con la nota regionale del 23 maggio del 2018 fossero compatibili con la previsione dell'art. 38 del RD, n. 1443 citato, che, nella sua prospettiva, si limiterebbe ad imporre al custode solo obblighi connessi alla sicurezza ed alla conservazione del bene, obblighi che rappresenterebbero un *“numerus clausus”* non ampliabile e che non ricomprendono quelli connessi alla “bonifica del sito” per il recupero ambientale.

Aggiunge il motivo in esame che il cd. “piano di recupero ambientale”, alla cui elaborazione la società si era impegnata in occasione della proroga, sarebbe più semplicemente un *“Programma dei lavori e relazione tecnico-finanziaria”* ancora da attuarsi con il nuovo esercizio di coltivazione e produzione, nel caso di ripresa di una miniera inattiva dal 1985 e

cessata per spirare del termine nel 1989. Quel documento rappresenterebbe, cioè, solo un programma di produzione imprenditoriale mineraria con relativi presunti costi, non idoneo a costituire nuove obbligazioni in capo al concessionario, perché non sarebbe mai stato avviato, in seguito all'aggravarsi della crisi di mercato.

Oltretutto, che non fosse tenuta all'obbligo di ripristino e recupero ambientale, la parte appellante ne avrebbe avuto conferma, per le vie brevi, dall'ex Direttore della miniera.

7.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché propone un'interpretazione arbitraria ed illogicamente restrittiva del contenuto delle prescrizioni che, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del R.D. 1443/1927, l'Ingegnere Capo può impartire al concessionario rinunciante. Considerati gli importanti beni interessi che l'intervento di quest'ultimo tutela, è evidente che deve essergli consentito un ampio raggio d'azione, che è in sé incompatibile con la pretesa tipizzazione degli obblighi, che non avrebbe alcun senso imporre, soprattutto laddove si consideri che gli stessi sono funzionali alla tutela ambientale, ossia ad uno dei più importanti beni giuridici del nostro ordinamento, rispetto al quale recedono le ragioni di tutela patrimoniale prospettate dalla società appellante.

7.2. Del resto, anche testualmente, la disposizione in esame - che prevede che l'ingegnere capo prescrive i provvedimenti di sicurezza e conservazione che ritiene "necessari"- contiene una significativa latitudine semantica, sia da un punto di vista funzionale che valutativo, che smentisce *per tabulas* la prospettazione in analisi.

In definitiva deve concludersi che le prescrizioni ordinate alla parte appellante fossero perfettamente in linea con le previsioni contenute nell'art. 38 del R.D. citato.

7.3. Né alcun valore probatorio, evidentemente, possono avere le assicurazioni ricevute dall'ex Direttore della miniera, tanto meno in senso escludente l'esistenza di obblighi.

7.4. Infine, quanto alla diversa natura e contenuto del piano allegato alla richiesta di proroga della concessione, presentata dalla parte nel 1993, si osserva che, nel decreto del 1993 che detta concessione ha prorogato, era comunque previsto un impegno, assunto volontariamente dal concessionario, avente ad oggetto l'elaborazione di un progetto di recupero e ripristino ambientale, con relative opere. Pertanto, che quest'ultimo corrispondesse o meno al piano presentato dalla parte risulta irrilevante, perché il dato di fatto conferma, in modo incontestabile, che esistevano obblighi di ripristino ambientale in capo alla parte appellante, predeterminati nel decreto di proroga.

8. Il quinto motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di non essersi pronunciata sugli altri motivi, pure dedotti avverso gli atti impugnati, con il ricorso introduttivo del giudizio.

In particolare lamenta che con il quinto e sesto motivo erano stati contestati rispettivamente, con il quinto, l'uso distorto e deviato del potere autoritativo, esercitato nonostante fosse venuto meno qualsiasi rapporto giuridico tra concedente e concessionario, con conseguente carenza di potere, oltre che difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e con il sesto motivo, l'illegittimità della pretesa di polizza fideiussoria per danni di natura paesaggistica ed ambientale, in applicazione della disciplina del PPR approvato nel 2006.

Pretesa che, secondo la parte appellante sarebbe del tutto infondata dal momento che non era stata realizzata alcuna opera di coltivazione e di trasformazione dell'ambiente, almeno a far data dal 1985, e che nessun intervento minerario aveva interessato il vincolo della fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

8.1. Entrambi i motivi sono infondati.

8.1.1. Innanzitutto le considerazioni che precedono in ordine alla necessità dell'accettazione della rinuncia del concessionario, alla permanenza della qualifica di custode in capo a quest'ultimo ed all'ordinarietà del termine di cui all'art.38 comma 5 del D.P.R. 382 del 1994 escludono che l'autorità concedente fosse carente di potere nel caso di specie, e con questo, escludono altresì la prospettata nullità dell'atto ed il contestato difetto di giurisdizione.

8.1.2. Va ancora aggiunto che sulla parte appellante incombevano, al momento dell'entrata in vigore del PPR, obblighi ripristinatori e di recupero ambientale, sia *ex contractu* che *ex lege* come visto ai paragrafi che precedono, a garanzia dei quali la stessa era dunque tenuta a prestare una polizza fideiussoria, secondo la normativa vigente al tempo, trattandosi di debiti attuali e mai venuti meno.

8.1.3. Né può essere dimenticato che la parte appellante, nel 2009, si limitò a dichiarare di voler rinunciare, abbandonando il sito minerario. Mai sollecitò gli uffici regionali competenti ad accettare, ed avrebbe eventualmente anche potuto attivare il rimedio giurisdizionale avverso il silenzio della pubblica amministrazione per ottenere una risposta. Orbene, voler ritenere sufficiente tale condotta a fare ritenere la parte libera dagli obblighi su di lei incombenti, equivarrebbe a riconoscere la possibilità, per un obbligato *ex lege e ex contractu* di liberarsi dei relativi vincoli grazie ad una mera manifestazione unilaterale di volontà, il che sarebbe contrario, prima ancora che ai principi in tema di concessione, a quelli generali in materia di obbligazioni contenuti nel codice civile.

8.1.4. Verosimilmente neppure la parte appellante era convinta di non essere più obbligata. Infatti, con la nota del 15 ottobre del 2015, il Direttore dei lavori della società, riconsegnando una parte di area ad un proprietario di un fondo incluso nel perimetro della concessione mineraria, ha indirettamente ammesso che la società in nome e per conto della quale agiva era, a quell'epoca, in possesso del terreno. La relativa circostanza si evince dall'informativa pervenuta al Servizio regionale Attività estrattive da parte del Corpo Forestale di V.A. dell'11 settembre del 2018.

8.1.5. Infine – in disparte che non sarebbe comunque circostanza dirimente - la stessa deduzione con la quale la parte sostiene che, dopo il 1985, non vi sarebbero state opere di coltivazione e trasformazione dell'ambiente non risulta

sufficientemente provata: infatti dal programma lavori del 1986, dal programma quinquennale dei lavori, dalle statistiche minerarie mensili e dai verbali di denuncia di esercizio di miniera, tutti documenti in atti, si evince che i lavori di coltivazione sono sicuramente proseguiti dopo e ben oltre il 1985.

9. L'appello, in definitiva, non merita accoglimento. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, in ragione del notevole ritardo con cui l'amministrazione regionale si è attivata dopo la cessazione del rapporto concessorio.

(Omissis)

